

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **163** del 23 Luglio 2009

OGGETTO: Permanenza in servizio dipendente consortile sig.^{ra} PAGGI Silvana – Presa d’atto del parere della FICEI del 6.07.09, Prot. ASI al n. 5776/09 – adempimenti consequenziali.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall’Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell’8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all’articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTA la D.G.R. n. 1478 del 23.09.08, con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/07, l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 223 del 24.09.08 con il quale l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto “*Insedimento*”;

PREMESSO che con nota del 4.02.09, acquisita al Prot. ASI al n. 1041/09, la dipendente consortile sig.^{ra} Silvana PAGGI nata a Sant'Angelo Le Fratte il 1.10.1949 ed in servizio presso l'Ente dal 4.10.1972, attualmente inquadrata nel livello Q posizione economica "Q2" del vigente C.C.N.L FICEI, ha chiesto di essere trattenuta in servizio ai sensi della Legge n. 421 del 23.10.1992 per un biennio oltre il limite di età pensionabile;

CHE con successiva nota del 23.03.2009, acquisita al Prot. ASI al n. 2547/09, la sig.^{ra} Silvana PAGGI ha trasmesso documentazione integrativa contenente i riferimenti normativi che sanciscono il diritto alla prosecuzione dell'attività oltre l'età pensionabile e fino al conseguimento dell'età massima lavorativa;

ATTESO che per la natura giuridica del Consorzio, ente pubblico economico, si è ritenuto opportuno richiedere apposito parere alla FICEI che sottoscrive a livello nazionale il contratto collettivo per i dipendenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale;

VISTE le note Prot. n.ri 4315 del 21.05.09, 4774 del 4.06.09 e 4850 del 10.06.09, con le quali il Commissario dell'Ente ha richiesto apposito parere alla FICEI in merito all'obbligo o facoltà dell'Ente trattenere in servizio la dipendente di che trattasi per un biennio oltre il limite di età pensionabile;

VISTO il parere del Prof. Avv. Massimo CERNIGLIA trasmesso dalla FICEI in data 6.07.09 ed acquisito al Prot. ASI al n. 5776/09, il quale testualmente prevede:

“ La Sig.ra Silvana Paggi, dipendente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza dal 4/10/1972, con la qualifica di Q2, con anzianità contributiva di anni 36 e mesi 8, ha chiesto, con lettera del 4/02/09 di essere trattenuta in servizio, ai sensi della legge n°421 del 23/10/92, per un biennio oltre il limite di età.

Con successiva lettera del 23/03/09, la Sig.ra Paggi ha inviato riferimenti normativi che sancirebbero il suo diritto alla prosecuzione dell'attività lavorativa “oltre l'età pensionabile e fino al conseguimento dell'età massima lavorativa”.

Il Consorzio Industriale di Potenza, richiede un parere in ordine all'accoglimento o meno della suddetta richiesta.

Ciò brevemente premesso, con la presente esprimo il mio parere.

L'ordinamento previdenziale pubblico e privato italiano, dopo la legge 335/95, stabilisce la piena libertà della donna di lavorare oltre i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (40 anni di contribuzione) e fino alla stessa età pensionabile (65 anni).

L'art. 30 del D. Lgs 11/4/06 n° 198 prevede specificatamente che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto a pensione di vecchiaia, possano optare per la prosecuzione della prestazione di lavoro fino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per l'uomo, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Secondo la dottrina (Meucci), le donne possono permanere al lavoro oltre i 60 anni anche senza sottostare all'onere burocratico di effettuare una opzione da notificare al datore di lavoro pubblico o privato, proprio per essere - in tutto e per tutto - parificata all'uomo cui questa opzione è preclusa e, quindi, di tale onere non è gravata.

L'inesistenza di tale onere burocratico di comunicazione dell'opzione da parte della donna (reintrodotto dal legislatore nell'art. 30 d. lgs. n. 198/06 sopracitato, *in parte qua* costituzionalmente invalido) venne pacificamente asseverato come incostituzionale dalla

Corte Costituzionale con sentenza n. 498/88, investita espressamente di pronunciarsi sull'indebito onere di comunicazione - a pena di decadenza - per la fruizione del diritto alle garanzie di stabilità in ordine alla cessazione del rapporto fino alla stessa età dell'uomo, fissate all'epoca nell'art.4 della l.n. 903/77 di parità uomo-donna. Così motivando: *“L'art. 4 della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce alla donna lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni legislative regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna richiede un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione. E' evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione proprio per i principi affermati più volte da questa Corte sulla parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare, per quelli posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986. **Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che prevedeva la possibilità di licenziamento ad nutum della donna al cinquantesimo (ora sessantesimo, ndr) anno di età e non al sessantesimo (ora sessantacinquesimo, ndr) come per l'uomo, si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si è, correlativamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro fino a tale età. Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e quindi, la protrazione del rapporto, sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e va quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede l'opzione. Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere uguale per la donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo (ora sessantesimo, ndr) anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protezione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione”.***

Le conclusioni raggiunte ricevono il conforto dell'orientamento Sufficientemente consolidato della Cassazione.

La più recente decisione della S. Corte, sul tema, risulta Cass. Sez. Lav. 1.6.2006 n. 13045 (est. Di Nubila), la cui massima recita: *« Per quanto concerne le lavoratrici dipendenti, premesso che in base al combinato disposto delle disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo deve distinguersi tra età pensionabile ed età massima lavorativa, entità non coincidenti in quanto nell'attuale ordinamento l'età massima lavorativa, più elevata, corrisponde all'età pensionabile stabilita per i lavoratori dell'altro sesso, la tutela obbligatoria, unitamente a quella reale (ricorrendo di questa le condizioni di legge) deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non hanno ancora conseguito l'età massima lavorativa, con la conseguenza che alle stesse compete il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell'età pensionabile e fino al raggiungimento dell'età massima lavorativa, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro, al datore di lavoro, e con l'ulteriore conseguenza che a quest'ultimo è fatto divieto di esercitare il recesso ad nutum nell'arco di tempo indicato”.* Tale

decisione ripercorre tutti i precedenti della Corte Costituzionale sul tema (n. 137/86, n. 498/88, n. 256/2002) ed aderisce all'analogo significativo precedente di Cass. 24.4.2003 n. 6535.

Gli stessi principi di diritto - sia pure asseriti nell'esame di una fattispecie di una lavoratrice che non era legittimata a sottrarsi al licenziamento *ad nutum*, per essere fruitrice di pensione di vecchiaia che la privava ex art. 61. n. 407/90 della stabilità reale - sono stati riaffermati come premessa indefettibile da Cass. 8.7.2004 n. 12640 che ha così statuito: ***“ Premesso che precetti costituzionali di cui agli art. 3 e 37, co.1, Cost. non consentono di regolare l'età lavorativa della donna in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche per quanto riguarda le condizioni per raggiungerlo, mentre non contrasta con alcun precetto costituzionale la previsione, per le donne, di un limite inferiore di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia (età pensionabile), il combinato disposto degli art. 6, co. 1, della l. 29 dicembre 1990, n. 407, e 1, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 - dal quale si desume la norma secondo cui sia i lavoratori che le lavoratrici, ferme restando la identica età lavorativa (originariamente prevista in sessantadue anni e poi elevata a sessantacinque anni) e la diversa età pensionabile, sono licenziabili ad nutum ove abbiano conseguito (o abbiano richiesto) la liquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria oppure di gestioni sostitutive, esonerative esclusive della medesima, per la quale risulta coerentemente prescritto il requisito di cessazione del rapporto di lavoro - non contrasta con i suindicati precetti costituzionali, giacchè risultano esclusi dal beneficio della prosecuzione del rapporto di lavoro, e conseguentemente dal mantenimento della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro, sia i lavoratori che le lavoratrici che già godono di pensione di vecchiaia senza alcuna distinzione in ordine alla diversa età lavorativa”.***

A ben vedere, tuttavia, nel caso che si occupa, il problema della tempestiva comunicazione non si pone, in quanto con le due comunicazioni (la prima mal centrata), la Paggi ha inteso manifestare la sua volontà di permanere in servizio”.

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 223 del 24 settembre 2008;

D E L I B E R A

1. di prendere atto del parere del Prof. Avv. Massimo CERNIGLIA trasmesso dalla FICEI in data 6.07.09 ed acquisito al Prot. ASI al n. 5776/09 così come integralmente riportato nelle premesse del presente deliberato;
2. accogliere la richiesta della dipendente consortile sig.^{ra} Silvana PAGGI nata a Sant'Angelo Le Fratte il 1.10.1949 ed in servizio presso l'Ente dal 4.10.1972, attualmente inquadrata nel livello Q posizione economica "Q2" del vigente C.C.N.L FICEI, di essere trattenuta in servizio ai sensi della Legge n. 421 del 23.10.1992 per un biennio oltre il limite di età pensionabile, formulata con nota del 4.02.09, acquisita al Prot. ASI al n. 1041/09;

3. di dare mandato al Direttore Generale di notificare il presente deliberato alla dipendente consortile sig.^{ra} Silvana PAGGI;
4. di dare mandato all'Ufficio Amministrativo di porre in essere gli adempimenti consequenziali;
5. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la nota del 4.02.09, acquisita al Prot. ASI al n.1041/09, con la quale la dipendente consortile sig.^{ra} Silvana PAGGI in servizio presso l'Ente dal 4.10.1972 ed attualmente inquadrata nel livello Q posizione economica "Q2" del vigente C.C.N.L FICEI, ha chiesto di essere trattenuta in servizio ai sensi della Legge n. 421 del 23.10.1992 per un biennio oltre il limite di età pensionabile e preso atto del parere del Prof. Avv. Massimo CERNIGLIA trasmesso dalla FICEI in data 6.07.09 ed acquisito al Prot. ASI al n. 5776/09, per quanto di competenza si esprime parere favorevole e si assicura il puntuale adempimento del presente deliberato.

Firmato
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì, 23/07/09

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito lì, 23/07/09